



CITTÀ di VENTIMIGLIA

Provincia di Imperia

Commercio e Polizia Amministrativa

DETERMINAZIONE N° 1181 DEL 28/12/2020

Responsabile Procedimento Dott. Mauro GRASSANO
Dirigente Antonino Germanotta / INFOCERT SPA
Resp. Amministrazione Trasparente Dott. Antonino Germanotta

Oggetto: RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE, IN SCADENZA ENTRO IL 31.12.2020, AI SENSI DELL'ARTICOLO 181, COMMA 4-BIS, DEL DECRETO-LEGGE N. 34/2020, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 77/2020. MODALITÀ PROCEDIMENTALI

**IL DIRIGENTE ad interim
DELL'AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonino Germanotta**

PREMESSO che:

- con proprio Decreto in data 25/11/2020 il Ministro dello Sviluppo Economico ha approvato le "Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31.12.2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020.";

- le suddette linee guida, tra l'altro, dispongono in particolare che:

- *le concessioni sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità e professionali, ove richiesti, a norma dell'art. 71 del DLgs. 59/2010, o di quelli stabiliti dalle Regioni con proprie leggi;*
- *per semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori, ciascun Comune, entro il 31 dicembre p.v., provvede d'ufficio all'avvio del procedimento di rinnovo e alla verifica del possesso, alla medesima data, dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, secondo quanto disposto dall'art. 71, commi 5 (possesso dei requisiti morali) e 6-bis (possesso dei requisiti professionali) del DLgs. 59/2010;*
- *l'avvio d'ufficio del procedimento di rinnovo, nel rispetto del numero massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto può essere titolare, interviene sulla base dei criteri e delle modalità definiti da ogni Regione con propri provvedimenti;*
- *secondo queste linee guida, sentita l'ANCI regionale e le associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale*
- *l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato, nel rispetto delle disposizioni regionali specifiche:*
 1. *alla verifica della sussistenza e regolarità del DURC al 30 giugno 2021, o di altra documentazione comprovante la regolarità contributiva (l'autorizzazione all'esercizio è comunque rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del proprio debito contributivo)*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

2. all'iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. (in caso di integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda intestataria delle concessioni, il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva può essere comprovato mediante presentazione di istanza per la reinscrizione entro sei mesi dalla data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021);

- le concessioni sono rinnovate fino al 31 dicembre 2032. In caso di irregolarità emerse in sede di verifica del possesso dei requisiti previsti dalle linee guida, si procede alla revoca della concessione;
- in ragione dell'emergenza sanitaria in corso, Regioni e Comuni possono prevedere il differimento dei termini di conclusione dei procedimenti, per il rilascio delle concessioni rinnovate, per un periodo massimo di 6 mesi consentendo agli operatori di proseguire l'attività nelle more della conclusione delle procedure amministrative;
- la Regione Liguria, con Deliberazione di Giunta n° 1027 del 11/12/2020 di "recepimento delle linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico e contestuale individuazione delle modalità attuative regionali per il rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 181, c. 4-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e s.m.i.", ha stabilito che:

1. i Comuni entro e non oltre il 31/12/2020 (termine perentorio) dovranno avviare d'ufficio - nei confronti del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere della forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea - i procedimenti amministrativi finalizzati al rinnovo delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e posteggi isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli (restano escluse dal rinnovo le concessioni già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012 con atti ad efficacia differita (trattasi dei rinnovi già rilasciati ai sensi della Legge Regionale 28 ottobre 2016, n. 24 e alle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 829 e n. 830 e n. 1081 del 2016);

2. fermo il tassativo rispetto delle linee guida ministeriali e delle modalità attuative, dalle quali i Comuni non dovranno discostarsi, in relazione all'attuale emergenza epidemiologica da Covid-19 e stante la scadenza ormai prossima delle concessioni e del termine ultimo per l'avvio dei procedimenti d'ufficio, si dispone - secondo quanto previsto dalle predette linee guida - la proroga dei termini di conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rinnovo delle concessioni al 30/06/2021;

3. il rinnovo della concessione è subordinato all'esito positivo del procedimento amministrativo d'ufficio e non sono ammesse forme di rinnovo automatico della concessione che non derivino dal citato procedimento. Il procedimento deve in ogni caso rispettare le vigenti disposizioni circa l'utilizzo della telematica in ossequio ai principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, al fine di garantire le corrette forme di pubblicità alla procedura e consentire agli interessati la più agevole partecipazione al procedimento; il Comune, qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, può provvedere ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'Amministrazione medesima.

4. le concessioni sono rinnovate, alle prescritte condizioni, fino al 31 dicembre 2032. Qualora all'esito della verifica del possesso dei requisiti previsti dalle linee guida e dalle presenti modalità attuative regionali, emergano irregolarità rispetto ai parametri prescritti, si procede alla revoca della concessione.

PRESO ATTO dell'oggettiva impossibilità di procedere al rinnovo delle concessioni entro il 31 dicembre 2020, anche in considerazione del fatto che per alcuni dei prescritti requisiti soggettivi è consentito il possesso differito al 30 giugno 2021;

RITENUTO opportuno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- dare comunque concreta applicazione ai richiamati disposti normativi, disciplinando le modalità di espletamento del relativo iter procedurale;
- legittimare contestualmente, nelle more del formale rilascio delle concessioni, il prosieguo dell'occupazione delle aree mercatali e dei posteggi isolati, da parte degli operatori economici che esercitano sulla base delle concessioni in scadenza, titolari di concessione di area pubblica, a far data dal 1° gennaio 2021;
- individuare in maniera semplificata le forme di pubblicazione, divulgazione e comunicazione agli interessati;

VISTO l'art. 8, comma 3, Legge 241/1990, il quale dispone che “...qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima...”;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 51 del 15/10/2019 con cui si è affidata *ad interim* la direzione dell'area Amministrativa e Finanziaria al Segretario Generale Dott. Antonino Germanotta sino ad una completa riorganizzazione dell'Ente;

VISTA la determinazione n. 863 del 01/10/2020 con la quale è stato attribuito al Dott. Mauro Grassano l'incarico di posizione organizzativa “Coordinamento Uffici”: - “*Entrate, Tributi, Commercio, Sport, Turismo, Polizia Amministrativa*” con decorrenza dal 01/10/2020 e fino al 30/09/2021;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento proponente il presente atto è il Funzionario dott. Mauro Grassano;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 83 del 19/12/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 286 del 19/12/2019, esecutiva, di approvazione e di assegnazione del P.E.G. 2020/2022;

VISTO l'aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022, approvato con deliberazione G.C. n° 24 del 30/01/2020;

VISTO il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il vigente Statuto dell'Ente;

VISTO il D. Lgs n. 165/2001;

VISTO il D. Lgs n. 50/2016;

VISTO l'art.107, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) **di stabilire** che il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31.12.2020, come da risultanze degli atti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020 avvenga mediante avvio d'ufficio, in termini di verifiche e controlli, dell'iter procedurale finalizzato al formale rilascio della concessione di posteggio in capo agli attuali titolari, ovvero dei proprietari nei casi di locazione d'azienda in corso di vigenza, con scadenza al 31 dicembre 2032;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- 2) **di prendere atto** della conferma di legittimità, a decorrere da 1° gennaio 2021, dell'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati, fiere e posteggi isolati da parte degli attuali operatori economici che esercitano sulla base delle concessioni in scadenza, ai quali è consentita la prosecuzione dell'attività nelle more della conclusione delle procedure amministrative e fino al rilascio del titolo in capo all'avente diritto, purché individualmente in possesso, immediato o differito secondo norma, dei prescritti requisiti soggettivi;
- 3) **di precisare** che la concessione di posteggio sarà rilasciata alla conclusione, con esito positivo, del procedimento amministrativo di che trattasi, il cui termine ultimo è fissato al 30.06.2021;
- 4) **di disporre** che il relativo “Avvio di procedimento” venga effettuato “erga omnes”, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Legge 241/1990, nel testo allegato al presente provvedimento che si approva in bozza;
- 5) **di disporre**, inoltre, la pubblicazione del presente provvedimento, secondo le modalità di cui alla Legge n. 69/2009, sull'Albo *on – line* del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente;
- 6) **di dare atto** che, sia a carico del responsabile del procedimento che a carico del dirigente, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità e di conflitto d'interesse, ai sensi delle norme vigenti, che giustificerebbe l'astensione dal procedimento medesimo;
- 7) **di attestare** che il presente atto, così come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D. Lgs n. 196/2003 e che, a norma dell'art. 147 bis del T.U. 267/2000, il presente atto è regolare in quanto sono stati verificati i presupposti di fatto e di diritto che ne legittimano l'assunzione.

Ventimiglia, 28/12/2020

Il Segretario Generale

Antonino Germanotta / INFOCERT SPA

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

Piazza della Libertà 3 – 18039 VENTIMIGLIA – Provincia di Imperia – Tel. 0184 2801 – Fax 0184 352581
Sito Internet: WWW.comune.ventimiglia.it – E-Mail Certificata: comune.ventimiglia@legalmail.it
P. IVA / C.F. : 00247210081